IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

DISPOSIZIONE N. **147**

DI DATA: **29/10/2020**

OGGETTO: **POR FESR 2014 - 2020. ATTIVITA' 2.1.B. "INTERVENTI DEDICATI ALLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (I.C.C.) NELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE CULTURA, CREATIVITA' E TURISMO" - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE, IN FAVORE DEL BENEFICIARIO "RETE BIKE FVG SOC. COOP."- CIG: Z3B2D2D9F7 - CUP: D35H19000060009 - PRAT. N. 56379 (MIC), RNA - COR N. 1463461 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

MEZZETTI BARBARA

Firmato digitalmente da MEZZETTI BARBARA
Data: 2020.11.06 10:36:25 +01'00'

☑ impegno 1067/2020

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

RICHIAMATE:

- la propria disposizione n. 52 di data 16 giugno 2020, che approvava una procedura di Indagine di Mercato per l'individuazione di soggetti in grado di fornire un servizio di consulenza per attività di comunicazione e promozione, in favore del beneficiario "RETE BIKE FVG SOC. COOP.";
- la propria disposizione n. 107 di data 26 agosto 2020, con cui, all'esito di un'indagine di mercato, si procedeva all'affidamento diretto del contratto per il servizio di consulenza per attività di comunicazione e promozione, in favore del beneficiario "RETE BIKE FVG SOC. COOP. all'impresa individuale Luca Alfonso d'Agostino di San Giorgio di Nogaro (UD), C.F. DGSLLF68S25F205O e P. IVA 01983520303, nell'ambito del progetto POR FESR 2014-2020 Attività 2.1.B "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative (ICC) nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo";
- la propria disposizione n. 134 di data 16 ottobre 2020, con la quale si è provveduto alla revoca dell'aggiudicazione disposta con la sopracitata disposizione n. 107 ed alla contestuale risoluzione del contratto;

DATO ATTO che Punktone Società Cooperativa, con sede in Piazza della Vittoria, 55 - 34170 Gorizia, C. F. e P. IVA 01034170314, secondo operatore economico che ha manifestato interesse, aveva già comprovato i requisiti richiesti e aveva presentato preventivo per la realizzazione del servizio, ammontante a euro 6.557,37 IVA esclusa, pari a euro 7.999,99 IVA compresa;

DATO ATTO che la presente procedura è regolata, *ratione temporis*, dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del contratto, per l'importo di euro 7.999,99 IVA compresa, a Punktone Società Cooperativa, Piazza della Vittoria, 55 - 34170 Gorizia, C. F. e P. IVA 01034170314 alle condizioni di cui alla proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione;

- di utilizzare l'impegno n. 1067, precedentemente assunto, con la propria disposizione n. 107, sul cap. 10311 del bilancio 2020, progetto 99170, che presenta la necessaria disponibilità (CIG: Z3B2D2D9F7 - CUP: D35H19000060009 - PRAT. N. 56379 (MIC), RNA - COR N. 1463461) e di integrarlo per la l'importo di euro 679,99;

DATO ATTO che le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore sono state completate;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, poiché

Punktone Società Cooperativa non è stata affidataria dell'appalto immediatamente precedente avente ad oggetto lo stesso settore di servizi del presente affidamento;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale n. 331 del 21 settembre 2018, relativa al conferimento al Dott. Stephen John Taylor dell'incarico di Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi di Area Science Park;

- l'Ordine di Servizio n. 2 di data 10 marzo 2020 che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'ente, all'attribuzione degli incarichi di responsabili di ufficio e all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti, assegnando al sottoscritto l'incarico di Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;

CONSIDERATO che l'Attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo" del POR FESR 2014 – 2020 è di competenza della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del contratto a Punktone Società Cooperativa, Piazza della Vittoria, 55 - 34170 Gorizia, C. F. e P. IVA 01034170314 alle condizioni di cui alla proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione;

- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di utilizzare l'impegno n. 1067, precedentemente assunto, con la propria disposizione n. 107, sul cap. 10311 del bilancio 2020, progetto 99170, che presenta la necessaria disponibilità (CIG: Z3B2D2D9F7 - CUP: D35H19000060009 - PRAT. N. 56379 (MIC), RNA - COR N. 1463461) e di integrarlo per l'importo di euro 679,99;

- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

Firmato digitalmente da
TAYLOR STEPHEN JOHN
Data: 2020.10.29 10:09:48
+01'00'

ELENCO ALLEGATI:

- PROPOSTA CONTRATTUALE.

Spettabile Impresa:
PUNKTONE Società Cooperativa
Piazza Vittoria, n. 55
34170 - Gorizia (GO)

Via PEC: PUNKTONE@PCERT.IT

Trieste, 29 ottobre 2020

Prot. DGE/SER/20/03/PEC

Oggetto: Proposta contrattuale per l'affidamento del servizio di consulenza per attività di comunicazione e promozione in favore del beneficiario "RETE BIKE FVG SOC. COOP." - CIG: Z3B2D2D9F7- CUP: D35H19000060009 - Prat. n. 56379 (MIC), RNA – COR n. 1463461.

Con la presente, facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO RETE BIKE FVG SOC. COOP.

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal Dott. Stephen John Taylor, Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione di data 21 dicembre 2016, n. 72, ha approvato il testo della Convenzione Quadro con la Regione Friuli Venezia Giulia finalizzato alla costituzione di un Partenariato Pubblico - Pubblico non istituzionale orizzontale e all'attuazione delle azioni della programmazione europea per il periodo 2014-2020, con l'obiettivo di creare nuove imprese e di valorizzare i risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese;
2. in data 06 giugno 2017 la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia e Area Science Park hanno sottoscritto l'Accordo attuativo per lo svolgimento dell'Attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo" del POR FESR 2014 – 2020;
3. tale Accordo prevede che Area Science Park assuma il ruolo di Responsabile del coordinamento tecnico-operativo delle Linee di intervento 2.1.b.1. e 2.1.b.2, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 2, par. 1, punto 37 del regolamento UE n. 1303/2013 e si impegni a garantire l'offerta dei i servizi oggetto dell'Accordo stesso;
4. in base all'Accordo attuativo, Area Science Park si impegna a svolgere alcune funzioni specifiche legate al Project Management, all'acquisizione delle consulenze, dei beni strumentali, materiali e immateriali, strettamente necessari alla realizzazione delle operazioni sovvenzionate, alla gestione amministrativa ed alla rendicontazione;
5. sulla base delle esigenze segnalate dal beneficiario "RETE BIKE FVG SOC. COOP.", Area Science Park

ha avviato una procedura per l'affidamento di un servizio di consulenza per lo sviluppo di un sistema complessivo di monitoraggio e valutazione di eventi culturali attraverso metodologie socio-antropologiche;
6. con disposizione del Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi n. __ di data 29 ottobre 2020, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, (di seguito denominato Codice), il servizio di consulenza per attività di comunicazione e promozione al fornitore PUNKTONE Società Cooperativa con sede legale in 34170 GORIZIA, P.zza Vittoria n. 55, C.F. e P.I. 01034170314 (di seguito denominato Appaltatore), servizio che dovrà essere prestato in favore del beneficiario RETE BIKE FVG SOC. COOP. (di seguito denominato Beneficiario);
7. sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore;
8. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9. la presente proposta è sottoscritta anche dal Beneficiario esclusivamente per presa visione e accettazione degli obblighi in capo allo stesso previsti

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo di offerta n. 1 di data 16 luglio 2020, e la "Scheda Esigenze" presentata dall'impresa Beneficiaria.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto l'attività di consulenza e di comunicazione integrata, ufficio stampa, grafica pubblicitaria e Social Media Marketing.
2. La consulenza si sostanzierà nelle attività riportate nello specifico al punto "Oggetto del Servizio" dell'allegato Capitolato Tecnico, che fa parte integrante della presente proposta.
3. Al termine del servizio il Beneficiario predisporrà un apposito verbale di regolare esecuzione, nel quale l'Appaltatore e il Beneficiario dichiareranno che il servizio svolto è conforme rispetto alle esigenze segnalate dal beneficiario. È fatto onere al Beneficiario di trasmettere tempestivamente copia del presente verbale ad Area Science Park.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, dovrà concludersi entro e non oltre il 30/09/2021. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 6.557,37 (Diconsi Euro Seimilacinquecentocinquantasette/37) IVA esclusa, pari a € 7.999,99 (Diconsi Euro Settemilanovecentonovantanove/99)
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:

- 40% dell'importo contrattuale complessivo alla consegna dell'OUTPUT A, entro e non oltre 31/12/2020;

- 30% dell'importo contrattuale complessivo alla consegna dell'OUTPUT B, entro e non oltre 31/05/2021;

- 30% dell'importo contrattuale complessivo alla consegna dell'OUTPUT C, entro e non oltre 30/09/2021;

previa ricezione del verbale di corretta esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione.
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:

- CIG n. Z3B2D2D9F7;
- CUP n. D35H19000060009;
- Prat. n. (MIC) 56379;
- RNA – COR n. 1463461.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La prestazione oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita secondo le regole dell'arte nel rispetto delle modalità previste dalla Scheda Esigenze e dall'offerta presentata.
2. L'Appaltatore dovrà, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardare le esigenze evidenziate dal Beneficiario senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento di tali attività dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Beneficiario e/o da terzi.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. Il Beneficiario dovrà tempestivamente rilevare gli eventuali rischi da interferenza che dovessero sorgere. In tal caso, è onere del Beneficiario la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nonché di segnalare all'Amministrazione eventuali inosservanze alla normativa da parte dell'Appaltatore. L'Amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze da parte dell'Appaltatore e del Beneficiario in materia di sicurezza.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione, del Beneficiario e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; in assenza dell'Amministrazione, tali verifiche sono svolte dal Beneficiario. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 12.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario ha l'onere di segnalare all'Amministrazione eventuali ritardi dovuti ad inadempienza da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio e/o prestazioni non conformi a quanto indicato nella Scheda Esigenze e nell'offerta presentata.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z3B2D2D9F7 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D35H19000060009,** oltre ai **codici di progetto Prat. n. 56379 (MIC), RNA – COR n. 1463461**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore

mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Costituisce inadempimento che dà titolo per l'applicazione della penale la mancata esecuzione del servizio entro il termine di cui all'art. 3.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le parti in ordine alla risoluzione del rapporto, il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il beneficiario receda unilateralmente dalla convenzione di sovvenzione stipulata con la Regione Autonoma FVG, ai sensi dell'articolo 23 del Bando Regionale. La risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunichi all'Appaltatore, a mezzo PEC, la propria decisione di avvalersi della facoltà di risoluzione. In questo caso l'Appaltatore avrà il diritto di ricevere unicamente il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla risoluzione del contratto.

ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore o dal Beneficiario se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 17 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 18 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 19 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Trieste, 15 ottobre 2020

Il Direttore della Struttura
Innovazione e Sistemi Complessi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:

- Proposta contrattuale
- Allegato 1 Clausole vessatorie